

Agrofarmaci Unp: come cambia il mercato nel 2023

Dal 1° gennaio 2023 l'offerta di prodotti a disposizione delle famiglie italiane per la difesa delle piante e degli orti domestici verrà fortemente ridotta con l'entrata in vigore del Decreto 33/2018. Analizziamo le implicazioni e le opportunità per i rivenditori specializzati.

Il 1° gennaio entra in vigore il Decreto 33/2018 che regolerà la vendita di agrofarmaci a disposizione delle famiglie e degli *hobby farmer* italiani, quelli che la normativa definisce "utilizzatori non professionali" (Unp). Un Decreto nato male, fortemente contrastato negli ultimi cinque anni dalle associazioni di categoria (**Agrofarma, Compag e Promogiardinaggio** su tutte), che ha vissuto un paio di proroghe e la cui genesi è contraddistinta dai ritardi e dall'approssimazione tipici della burocrazia italiana. Al punto che ancora oggi, a un mese dall'entrata in vigore (mentre scrivo è il 29 novembre), ci sono ancora alcuni dubbi che devono essere chiariti e molte industrie del settore hanno dovuto evidenziare nei cataloghi 2023 la mancanza di prodotti "in attesa di registrazione dal Ministero della Salute".

A prescindere dai ritardi, il vero problema è che **il risultato disattende una delle due missioni dichiarate nello stesso Decreto del Ministero della Salute del 20 novembre 2021**

(Gazzetta Ufficiale del 26/1/2022), con cui è stato modificato l'allegato tecnico del Dm 33/2018 per: **"garantire un'idonea protezione dell'utilizzatore non professionale e dell'ambiente, nonché di tutti coloro che possono venire in contatto direttamente o indirettamente con il prodotto fitosanitario utilizzato in un contesto non professionale, e al tempo stesso assicurare la disponibilità sul mercato di prodotti adeguati a soddisfare le esigenze di trattamento fitosanitario che possono interessare le piante coltivate a livello non professionale"**.

Il secondo obiettivo non è stato raggiunto e, come vedremo fra poco, **gli hobbisti non avranno a disposizione "prodotti adeguati"** per difendere i propri giardini. Il decreto è ricco di contraddizioni, alcune ancora in fase di chiarimento, e lascia "buchi" importanti, per esempio nel tappeto erboso e per alcune colture come le patate o i pomodori.

Perché al di là delle singole autorizzazioni, concesse in base alla valutazione del *pericolo* e non del

rischio, il risultato finale non evidenzia una visione d'insieme delle esigenze di un hobby farmer, tanto meno di un amante del giardinaggio, e lascia molte applicazioni senza una risposta. La differenza tra *pericolo* e *rischio* non è secondaria: perché il *rischio*, essendo la probabilità che qualcosa accada, si può mitigare, per esempio con confezioni più piccole, pronte all'uso, con tappo salva-bimbo, con l'uso di dpi, ecc. Invece il Ministero ha scelto di selezionare i prodotti in base al loro potenziale *pericolo*, ben sapendo che qualsiasi sostanza, anche il sale da cucina, può essere mortale se assunto in eccesso. Al punto che i limiti introdotti dal Ministero (*cut-off*) che hanno selezionato maggiormente l'offerta di agrofarmaci per hobbisti non sono relativi alla difesa delle api o alla classificazione tossicologica per l'uomo o gli animali, ma alla classificazione ambientale, in particolare al possibile inquinamento di fiumi e laghi ai danni degli organismi acquatici. Alcuni *cut-off* hanno infine ridotto l'offerta per effetto di parametri eccessivamente bassi, come la classificazione ambientale di smaltimento del prodotto nel terreno o il bioaccumulo.

Come si arriva al Decreto 33/2008

I **prodotti fitosanitari** secondo la definizione del regolamento CE (1107/2009) sono prodotti che contengono "*sostanze attive, antidoti agronomici e sinergizzanti*" e hanno la missione di **proteggere** i vegetali dagli organismi nocivi, di **influire** sui processi vitali per migliorarne la crescita ma anche, nel caso dei diserbanti, di **prevenire, controllare e distruggere** le piante indesiderate. Tutto nasce dalla Direttiva CE 128 del 2009 che si è posta l'obiettivo di promuovere un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: **non di vietarli**. In particolare la missione della Direttiva (art. 1) è di "*ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovere l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi*".

In questo contesto il legislatore europeo ha affrontato anche il tema dei prodotti fitosanitari per un uso non professionale, ma ha preferito lasciare ai singoli stati membri il compito di legiferare, suggerendo solo soluzioni con bassa tossicità, formu-

le pronte all'uso o limiti del volume degli imballaggi. Sacrificando così, sull'altare della sovranità nazionale, l'armonizzazione del settore con la definizione di requisiti dei prodotti validi per tutta l'Europa. Al contrario oggi abbiamo leggi e prodotti differenti nei vari paesi e in Italia - come ha dimostrato uno studio di **Promogiardinaggio** - è stata adottata la normativa più severa, con il risultato che anziché "ridurre" la chimica e "promuovere" le soluzioni biologiche, sono state vietate entrambe. In Italia ci abbiamo messo un po' a recepire la normativa, ma il Decreto nr 150 del 2012 (art. 10 comma 4) incarica il Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e dell'Agricoltura, di adottare "*specifiche disposizioni in merito ai prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali*" entro il 26 novembre 2013 e con entrata in vigore 2 anni dopo, quindi dal 26 novembre 2015.

IL DECRETO HA TRADITO IL SUO OBIETTIVO E IL MERCATO CONSUMER DELLA "DIFESA DELLE PIANTE" VEDRÀ UNO STRAVOLGIMENTO DELL'OFFERTA CON LA SCOMPARSA DI ALCUNE CATEGORIE DI PRODOTTO, MENTRE GLI HOBBISTI ITALIANI RIMARRANNO SENZA DIFESA, IN PARTICOLARE PER ALCUNE COLTURE.

Il Ministero della Salute non emetterà il Decreto né entro il 26 novembre 2013, né entro la scadenza del 2015. Il Decreto 33 del Ministero della Salute, in concerto con Agricoltura e Ambiente, arriverà soltanto il 16 aprile 2018, con entrata in vigore dal 1° maggio dello stesso anno. È in quell'occasione che scompare la vecchia dicitura Ppo, sostituita dai nuovi PFnPO e PFnPE.

Il Dm 33/2018 era supportato da un *allegato tecnico* che indicava i limiti delle sostanze ammesse, fortemente contestato dalle parti sociali, cioè le associazioni dei produttori e rivenditori del settore, e avrebbe dovuto entrare in vigore dopo 2 anni, quindi il 2 maggio 2020. Inizialmente il Ministero ha dimostrato un'a-

pertura alle richieste degli operatori di modifica dell'*allegato tecnico* e a una "concertazione", ma i tempi già dilatati della pubblica amministrazione sono "saltati" con l'arrivo della pandemia nel febbraio 2020. Dopo una prima proroga del 18 dicembre 2019 (nell'ambito del Decreto Fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019) con spostamento della scadenza di 18 mesi al 2 novembre 2021, è seguita una seconda proroga il 3 novembre 2021 (un giorno dopo il divieto) con una semplice circolare ministeriale. Il vero Decreto arriverà soltanto il 20 novembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 2022) e, oltre **alla proroga al 31 dicembre 2022, contiene alcune modifiche all'allegato tecnico** del Dm 33/2018.

Le modifiche, pur dimostrando un'apertura nel riconsiderare alcuni *cut-off* per cui ad esempio rame e piretro *indoor* passerebbero, non soddisfano però le aspettative delle imprese del settore. Lo scorso 3 marzo 2022 il Ministero della Salute ha inviato alle imprese alcune "indicazioni operative" **ma siamo ancora in attesa di altre istruzioni e soprattutto del rilascio delle autorizzazioni per i nuovi prodotti, previste dallo stesso Decreto.**

Il Ministero ha infatti richiesto ai produttori i dossier dei prodotti entro maggio, riservandosi di valutarli entro ottobre: una scadenza spostata prima a novembre e ora a dicembre. Per questa ragione le imprese non sono riuscite a inserire le novità nei cataloghi del 2023 e dovremo aspettare gennaio per avere ulteriori certezze e conoscere i nuovi prodotti. Inoltre, pur avendo dato un riscontro positivo in prima istanza, il Ministero della Salute si è riservato la possibilità di una seconda valutazione: aumentando ulteriormente l'incertezza degli operatori.

Che cosa cambierà dopo il 1° gennaio 2023

La prima versione dell'*allegato tecnico* del Dm 33/2018 era la più severa e stringente d'Europa. Al punto di vietare le soluzioni consentite in agricoltura biologica, anziché promuoverle, com'era nello spirito della Direttiva.

Anche se le modifiche apportate dal Decreto del 20 novembre 2021 dimostrano la volontà di rimettere in discussione alcuni "eccessi",

resta il fatto che **il mercato consumer della “difesa delle piante” vedrà uno stravolgimento dell’offerta con la scomparsa di alcune categorie di prodotto e gli hobbisti italiani rimarranno senza difese, in particolare per alcune colture.**

Prima di entrare nello specifico, va anche detto che la normativa prende in esame molti fattori, come il profilo tossicologico, l’impatto ambientale, il tipo di packaging, se si tratta di una sostanza attiva o di un formulato, la presenza di frasi di mitigazione (come l’uso di dpi, il rispetto di una *buffer zone* dagli altri campi, ecc.). Tutti elementi che possono concorrere o meno al commercio di un prodotto.

Cosa resta dei PFnPO

L’offerta di fitofarmaci per le piante ornamentali, pur essendo meno danneggiata rispetto ai PFnPE, vedrà un grande cambiamento poiché sono poche le molecole che si sono salvate dalla selezione dei *cut-off* dell’allegato tecnico ministeriale.

LE GIOVANI GENERAZIONI E LE FAMIGLIE MILLENNIAL CHE SI STANNO AVVICINANDO AL GIARDINAGGIO DIMOSTRANO UNA MAGGIORE SENSIBILITÀ VERSO L’AMBIENTE, NON HANNO UN’ABITUDINE CONSOLIDATA NELL’USO DI FITOFARMACI, SONO SPAVENTATE DAI “PESTICIDI” E SONO MAGGIORMENTE DISPONIBILI A SPERIMENTARE SOLUZIONI ALTERNATIVE.

Buona parte dei prodotti biologici a cui eravamo abituati spariranno dal mercato hobbistico, come l’**azadiractina** e lo **spinosad**, due insetticidi naturali. Tra i principi attivi di sintesi sparirà la **deltametrina**, il piretroide più famoso al mondo con un notevole effetto abbattente ma una bassa persistenza, sia nel *pronto all’uso* sia nel *concentrato*. Ma anche l’**acetamiprid** e quasi tutti i fungicidi per il tappeto erboso.

In particolare, delle circa 70 registrazioni PFnPO ne resteranno in commercio meno di 40, ma l’offerta è ancora più ridotta poiché molti sono “cloni”. Per esempio 17 registrazioni sono acidi pelargonici.

Tra gli insetticidi dovrebbero sopravvivere circa 15 registrazioni, **grazie a un’apertura al piretro ma solo per un uso indoor**, quindi si potranno vendere gli spray pronti all’uso contro gli insetti delle piante d’appartamento. Perché solo *indoor*? Perché il piretro, pur essendo una sostanza

naturale, non ha la selettività necessaria contro le api, quindi non si potrà usare in giardino. Resta il dubbio se si potrà vendere il piretro concentrato con una taglia massima fino a 3 litri di soluzione: 3 litri saranno giudicati *indoor* dal Ministero? Ecco un esempio delle incertezze di cui scrivevo prima.

Oltre ai tanti cloni del piretro, tra gli insetticidi sopravviverà l’**olio di colza** e altre soluzioni ancora in fase di approvazione da parte del Ministero. Tra i fungicidi PFnPO sopravvive solo una registrazione, il **potassio fosfonato**, che però non ha attività sui funghi più importanti per le ornamentali, quali oidio e ruggine.

Possiamo quindi dire che **il Decreto non garantisce la protezione dei giardini privati e i proprietari di spazi verdi rimarranno senza difese contro molti parassiti delle piante ornamentali.** È il caso dei **fungicidi per le rose e per i tappeti erbosi**, dei **diserbanti** (c’è solo l’acido pelargonico) e anche tra gli insetticidi non avremo difese contro gli insetti “outdoor” e per alcune specie in particolare,

come i **lepidotteri** e gli **acari**.

Cosa resta dei PFnPE

I prodotti fitosanitari per uso non professionale destinati alle piante edibili (PFnPE) sono stati falciati: **delle circa 440 registrazioni a cui eravamo abituati ne rimarranno solo 120.** E anche in questo caso spesso si tratta di cloni: tra le 120 registrazioni troviamo infatti circa **70 tipi di rame e zolfo, 27 di glifosate e acido pelargonico** (diserbanti), **15 di Bacillus** e 1 solo lumachicida a base di **fosfato ferrico**, una sostanza a basso rischio.

Ci sarà quindi una riduzione molto importante delle soluzioni a disposizione degli hobbisti che coltivano orti, frutteti, vigne o oliveti.

Tra gli insetticidi non rimane molto: **il piretro sparisce dagli orti** e rimangono solo i *Bacillus*, l’olio di colza e un acaricida composto da acidi grassi, cioè insetticidi biologici.

Il problema è che molti importanti “insetti target” sono rimasti esclusi: come gli insetti del terreno, molti lepidotteri delle piante da frutto o la Dorifora della patata. Insetti che non rovinano qualche foglia ma azzerano il raccolto.

Anche in questo caso evidenziamo una piccola contraddizione: il **Bacillus thuringiensis** non si potrà vendere in formato liquido, quello più interessante commercialmente, ma solo in polvere. Sembra che la formulazione liquida abbia delle frasi di mitigazione del rischio che quella in polvere non ha. La polvere va però venduta in monodose e i produttori - oltre al limite di dover vendere bustine con pochi grammi di prodotto - non sanno a quali colture e metrature deve essere parametrata la monodose: olivo o pomodoro? 50 o 5.000 mq? E in quale confezione? Un sacchetto monouso da sciogliere in acqua o una bustina in alluminio? Il materiale di confezionamento deve essere indicato nel dossier a supporto del prodotto, quindi ci vorranno altri due anni per avere questi prodotti sul mercato?

A proposito di orto, rimarranno dei fungicidi grazie alla tardiva apertura al **rame** contenuta nell’ultimo Decreto, ma avremo pochi insetticidi. Cioè la maggior parte del mercato della difesa, poiché il clima italiano espone maggiormente i nostri giardini agli attacchi di insetti rispetto ai funghi.

Il rame no, anzi sì

Le modifiche all’*allegato tecnico* contenute nel Decreto del 20 novembre 2021 dimostrano una **“apertura” all’uso di prodotti rameici nell’orto da parte degli hobbisti**, una sostanza che non supera i *cut-off* del Decreto. Ma fissano il divieto di vendita **entro il 31 maggio 2025** e di utilizzo entro il 31 dicembre 2025. Inoltre il Decreto consente solo due tipi di rame, l’**ossido di rame** e il **solfo di rame tribasico**, e unicamente per il trattamento della **vite** e dell’**olivo**. Quindi su colture di 5.000 mq.

È mai possibile che l’hobby farmer possa acquistare il rame per un uliveto di 5.000 mq ma non quello per la peronospora del pomodoro in un piccolo orto di 50 mq? Sembra di sì ed è quello che dice l’art. 3 al comma 1. Ma a fronte delle critiche già espresse dalle imprese del settore è possibile che il Ministero accetti di ampliare l’uso anche nei piccoli orti, così come ha manifestato una



In questi anni il nostro giornale ha organizzato molti convegni dedicati al tema degli agrofarmaci. Il primo si è tenuto il 23 febbraio 2017 a Milano, in collaborazione con Myplant & Garden, con la partecipazione di Agrofarma-Federchimica, Compag (Federazione Nazionale Commercianti Prodotti per Agricoltura), Aicg (Associazione Italiana Centri Giardinaggio) e la presentazione di una ricerca realizzata dall'istituto Ikosagro in collaborazione con Kollant Adama.

“apertura” anche per le poltiglie bordolesi: ma per ora non ha pubblicato nulla di ufficiale.

Il problema è che tutti questi ritardi si traducono nella difficoltà da parte dei produttori di industrializzare i prodotti: perché i *codici prodotto* vengono analizzati un anno prima della messa in commercio. Se l'ossido di rame si può usare anche sui pomodori mettono in produzione anche la confezione da 100 ml, ma se si usa solo sull'olivo optano per taglie più grandi. In assenza di risposte chiare, la produzione resta ferma.

Il risultato è che sul mercato è raddoppiata l'offerta di concimi a base di rame.

Il glifosate sì, anzi forse

Le modifiche all'*allegato tecnico* contenute nel Decreto del 20 novembre 2021 sembrano riabilitare anche il **glifosate**, ma anche qui ci sono alcuni punti oscuri.

Chiamiamo anzitutto che, a differenza del rame, il glifosate ha una classificazione tossicologica non problematica e supera tutti i *cut-off*. È sicuramente “macchiato” da una fama negativa, ma non basata su dati scientifici. Nonostante ciò l'art. 2 del Decreto dice esplicitamente che “*Non è consentito l'uso a livello non professionale o professionale di prodotti fitosanitari contenenti glifosate per il trattamento del giardino familiare*”.

Posto il fatto che giuridicamente il “*giardino familiare*” non è definito (è uno dei tanti errori di questa norma), molti operatori del settore hanno inteso che l'utilizzo negli orti e nei frutteti sia consentito. Un po' come il rame per olivi e viti.

Anche in questo caso capiremo meglio l'orientamento del Ministero in

funzione delle approvazioni o meno delle registrazioni che le aziende hanno presentato. Poiché sono temi già affrontati in Europa, a volte basterebbe ispirarsi a ciò che accade nei paesi vicini a noi.

Perché il Decreto è giusto

Consentitemi di indossare per un attimo i panni dell'*avvocato del diavolo*. La Direttiva europea così come il Decreto italiano si basano su un'esigenza ragionevole: ridurre l'uso dei prodotti chimici nelle case private e promuovere soluzioni alternative biologiche per migliorare la sostenibilità e la salute del pianeta. Quindi sono lodevoli.

Anche se gli agrofarmaci per uso hobbistico rappresentano una *fetta* infinitesimale rispetto ai fitofarmaci usati in agricoltura professionale (esclusi da questo Decreto), **se danneggiano il pianeta e la sua sostenibilità è giusto che vengano normati e finanche vietati**. Anche andare in centro a Milano in auto sarebbe un nostro diritto, ma se poi diventa la città con l'aria più inquinata d'Europa è giusto intervenire con limitazioni.

Inoltre “*gli hobbisti italiani sono notoriamente degli incapaci che non leggono le istruzioni per l'uso e utilizzano e smaltiscono impropriamente gli agrofarmaci*”. Non lo dico io, ma lo pensano i dirigenti e i consulenti del Ministero della Salute, che lo hanno addirittura scritto nelle premesse del Decreto del 20/11/2021: “*Considerato che all'utilizzatore non professionale non è richiesta alcuna formazione certificata per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari e che lo stesso non è tenuto, pertanto, a possedere un'adeguata conoscenza di tali prodotti in relazione ai potenziali effetti dannosi per la salute e*

per l'ambiente che possono derivare dal loro utilizzo (...)

Quindi si vieta non i prodotti perché, secondo il Ministero, gli *hobby farmer* italiani usano rame e piretro in modo inconsapevole e inquinano indiscriminatamente. I consumatori dovranno quindi imparare a usare correttamente i prodotti biologici, in modo da prevenire gli attacchi di insetti e malattie fungine, e se la rosa verrà attaccata dagli afidi dovranno accettare di tagliare i boccioli colpiti per limitare l'invasione o eventualmente di perdere la pianta. **Dovranno accettare una soglia di danno molto più alta rispetto al passato e comprendere che è più importante contenere l'impatto ambientale rispetto alla performance della pianta**. Potranno sempre ricorrere a un disinfestatore/giardiniera professionista, che invece ha una “*formazione certificata e un'adeguata conoscenza*”, oppure prendere loro stessi il patentino, cioè l'autorizzazione ad acquistare e usare fitofarmaci professionali che si consegue dopo un corso e un esame.

Infine si stanno avvicinando al giardinaggio **le giovani generazioni e le famiglie millennial, che dimostrano una maggiore sensibilità verso l'ambiente, sono spaventate dai “pesticidi” e sono maggiormente disponibili a sperimentare soluzioni alternative**. Non hanno un'abitudine consolidata nell'utilizzo di agrofarmaci per proteggere le piante e tanto vale abituarli fin da subito a tecniche di coltivazione più sostenibili. Una volta si fumava nei cinema, oggi non più.

Perché il Decreto è sbagliato

Considerare *sprovveduto* chi usa il rame per proteggere i pomodori che poi lui stesso mangerà mi sembra azzardato. Parliamo poi dello stesso consumatore che usa adesivi cianoacrilati, candeggina o solventi, tutti prodotti di libera vendita in qualsiasi *bancarella*, contrariamente agli agrofarmaci PFnPE per hobbisti che vengono veicolati solo da rivenditori muniti di autorizzazione, esposti sotto chiave e con l'obbligo di posizionare cartelli didattici nel negozio e di spiegare personalmente a ogni cliente come si usano. Infatti i Centri Anti Veleni che ho contattato mi hanno confermato che hanno uno storico di incidenti domestici con adesivi a presa istantanea e liquidi vari ingurgitati per sbaglio, mentre non risultano intossicazioni o problemi causati da agrofarmaci.

Anche partire da un concetto di *pericolo* e non di reale *rischio* è parso un errore a molti operatori del settore. Anche un motorino lanciato a 100 km all'ora in un mercato affollato è un *pericolo*, ma non possiamo perciò vietare gli *scooter*. Forse sarebbe stato meglio partire da un modello di *rischio* e richiamare la responsabilità personale degli utilizzatori.

Anche la tutela ambientale, che tutti condividiamo, e la riduzione dei "pesticidi" è difficile da raggiungere se poi l'*hobby farmer* sarà costretto a ricorrere a un disinfestatore che userà gli stessi prodotti.

I PRODOTTI FITOSANITARI PER USO NON PROFESSIONALE DESTINATI ALLE PIANTE EDIBILI (PFnPE) SONO STATI FALCIDIATI: DELLE CIRCA 440 REGISTRAZIONI A CUI ERAVAMO ABITUATI NE RIMARRANNO SOLO 120.

Se nel giardinaggio ornamentale possiamo sacrificare per un anno qualche fioritura a causa degli insetti, il discorso cambia quando parliamo di orticoltura e piante da frutto. Gli *hobby farmer* che coltivano gli orti domestici spendono enormi quantità di tempo ed energie per raggiungere un raccolto abbondante e non è pensabile che tutto venga azzerato da una Dorifora o un insetto del terreno, contro cui oggi non hanno difese. **Sono a rischio le coltivazioni di pomodori, patate, agrumi, peschi, meli, ecc.** Ci auguriamo quindi che il Ministero allarghi le "maglie" dei suoi giudizi in questa direzione in fase di approvazione dei nuovi prodotti.

C'è un ultimo aspetto: **sarà una stangata sugli hobbisti** e i costi per la coltivazione di un giardino e di un orto subiranno forti rincari, oltre a quelli già provocati dalla pandemia e dalla guerra.

Il Decreto impone le **confezioni monodose** e ha allungato le **frasi precauzionali da riportare in etichetta**: nel caso delle polveri, per esempio del *Bacillus thuringiensis*, passiamo da confezioni di 100 grammi a bustine di 3/5 grammi accompagnate da un enorme *foglietto illustrativo* che richiederà una piccola scatola. Così per realizzare una soluzione da

5 litri l'hobbista spenderà almeno 8 euro, contro gli 80 centesimi di oggi. Senza contare che la produzione di tutti questi packaging fa un po' a pugni con l'obiettivo della sostenibilità, che avremmo raggiunto coi prodotti concentrati.

Se poi l'hobbista dovrà passare da una "difesa di emergenza", da risolvere con un agrofarmaco, a una "difesa biologica" con pratiche e prodotti preventivi, dobbiamo considerare che per proteggere un orto di 50 mq in aprile dovrà spendere circa 30 euro (con Iva al 22%) per trattare tutte le piante con saponi e polveri e dovrà ripetere i trattamenti tutte le settimane. Molto più oneroso rispetto a oggi e non possiamo escludere che questo Decreto allontanerà molti italiani dal giardinaggio con la riduzione dei giardini e degli orti domestici.

Chiarimento: ma l'hobbista può avere il patentino per l'utilizzo di fitofarmaci?

Un altro mistero. La legge (art. 9 comma 1 del Dlgs 150/2012) dice che "l'utilizzatore **professionale** che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo". Il termine "professionale" ha indotto molte Regioni a limitare l'accesso al *patentino* solo ai possessori di partita Iva, mentre altre non si pongono il problema. Forse la legge del 2012 non ha previsto l'evoluzione della più recente normativa sugli agrofarmaci per uso hobbistico, **ma resta il fatto che molti hobbisti hanno conseguito con successo il patentino pur non essendo professionisti.**

Anche in questo caso andrebbe promosso un chiarimento, per evitare situazioni a macchia di leopardo nelle varie regioni. Magari ricorrendo a un corso meno impegnativo e con lezioni online (e non in presenza come oggi), visto che si tratta di privati e non di professionisti. E magari con un costo accessibile: perché la media di 100/150 euro per ottenere il *patentino* (dura 5 anni) va a gravare sugli aumenti già citati.

Attenzione ai "piccoli chimici"

Tra le maglie del Decreto si celano alcuni equivoci e dubbi che potrebbero insorgere tra i consumatori.

Se il rame per la vite sarà in commercio, potrà usarlo sui pomodori visto che è lo stesso principio attivo? Teoricamente sì, ma è contro la legge poiché è un uso improprio. Perché sull'etichetta sarà indicato che va utilizzato sulla vite, con dosi e tempi di carenza e di ripetizione del trattamento relativi a questa coltura. Vale per tutti i prodotti: se non è indicato sulla confezione, significa che sono stati fatti studi che sconsigliano quel genere di applicazione o che mancano studi.

Se il piretro pronto uso indoor sarà in commercio, potrà usarlo anche nell'orto visto che è lo stesso principio attivo? Ovviamente no: è naturale che chi acquisterà il piretro *indoor* lo userà probabilmente anche sulle piante del terrazzo, ma il Decreto mira a limitare l'utilizzo all'esterno poiché, come spiegato, il piretro dà problemi alle api.

La deltametrina è vietata negli insetticidi per il giardinaggio ma è ancora presente nei Pmc: posso spruzzare l'insetticida per le zanzare contro gli afidi delle rose?

Come gestire le scorte di PFnPO

Precisiamo che secondo la legge le scorte sono a carico del rivenditore e i produttori o distributori non sono tenuti a ritirare la merce invenduta. È invece loro compito comunicare tempestivamente ai rivenditori tempi e modi per la gestione delle scorte. Inoltre il Ministero ha concesso **6 mesi per lo smaltimento delle confezioni tutt'ora in commercio.** Ma con alcune eccezioni.

I prodotti per cui è stato presentato il dossier al Ministero e sono stati **approvati possono essere venduti anche dopo il 1° gennaio 2023 e per 6 mesi dal Decreto, quindi fino a fine maggio.** Come abbiamo scritto, il Ministero si è riservato una seconda valutazione nel 2023.

Se invece il dossier è stato rifiutato o non è stato presentato, per esempio perché il principio attivo non supera i cut-off, come nel caso della deltametrina, **il PFnPO non deve essere venduto dopo il 31/12/2022.** I prodotti per piante ornamentali, non avendo un'etichetta professionale, non potranno essere ceduti neanche ai professionisti con *patentino*.

È bene ricordare che i PFnPO per le piante ornamentali possono essere venduti anche senza autorizzazione

**L'ORTO FA BENE...
L'ORTO CONVIENE!**



Garantisce l'Ortolano



**Patate da seme
Zampe di Asparago
e Piante di Fragola
per l'orto domestico**



coverstory

(*patentino*) e quindi sono in commercio anche presso i centri bricolage e la grande distribuzione.

I 6 mesi aggiuntivi sono necessari poiché le industrie non hanno ancora a disposizione le nuove etichette, a causa dei ritardi ministeriali, che arriveranno forse a gennaio. Quindi per non fermare gli impianti produttivi continuano a produrre con le vecchie etichette: probabilmente nel giugno 2023, nel pieno della campagna di vendite, si porrà nuovamente il problema dello smaltimento delle scorte.

Come gestire le scorte di PFnPE

Anche in questo caso, **se è stato presentato un dossier ed è stato approvato** dal Ministero, **possiamo vendere i prodotti anche dopo il 1° gennaio e per 6 mesi.**

Se invece **il dossier è stato rifiutato o non è stato presentato, i rivenditori autorizzati alla vendita di agrofarmaci potranno venderli agli utilizzatori professionali con *patentino*, accompagnandoli con l'etichetta professionale** fornita dal produttore. Quindi con carico e scarico del prodotto al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian). Molti PFnPE per hobbisti sono figli di prodotti sperimentati in agricoltura, quindi esiste un analogo prodotto professionale. Se dovesse mancare, purtroppo dovranno uscire dal commercio dal 1° gennaio 2023.

Il nuovo category della difesa: le soluzioni alternative

I reparti dedicati alla difesa delle piante dei negozi specializzati dedicati ai consumatori subiranno una vera e propria rivoluzione. Sia perché alcune categorie di prodotto sono state azzerate dal Decreto, per esempio i fungicidi per il tappeto erboso, sia perché dovremo educare gli hobbisti a una **gestione biologica integrata** che si raggiunge con l'uso di nuove famiglie di prodotti. Possiamo riunirle in tre categorie principali: le **sostanze attive a basso rischio**, le **sostanze di base** e i **corroboranti**. Le prime due sono disciplinate da norme europee (Ce 1107/2009), mentre i corroboranti sono una caratteristica italiana (Dm 6793/2018).

Le **sostanze attive a basso rischio** sono contenute in preparati non classificati, non sono persistenti,

hanno un basso fattore di bioconcentrazione e in alcuni casi sono consentite in agricoltura biologica. Per lo più sono microrganismi e sostanze fungicide.

Vengono definite **sostanze di base** quelle sostanze naturali non utilizzate principalmente per scopi fitosanitari ma che apportano ugualmente un beneficio alle piante. Anche in questo caso c'è una prevalenza di fungicidi, come l'***equisetum arvense***, l'**idrossido di calcio**, il ***salix cortex*** o l'**idrogeno carbonato di sodio**. In altri casi sono **elicitori**, cioè agenti in grado di indurre nella pianta la biosintesi di metaboliti implicati nelle risposte difensive. Come il **saccarosio**, il **chitosano cloridrato** e il **fruttosio**.

GLI HOBBISTI DOVRANNO ACCETTARE UNA SOGLIA DI DANNO MOLTO PIÙ ALTA RISPETTO AL PASSATO E COMPRENDERE CHE È PIÙ IMPORTANTE CONTENERE L'IMPATTO AMBIENTALE RISPETTO ALLA PERFORMANCE DELLA PIANTA.

I **corroboranti** sono presenti invece solo nella legislazione italiana. Si tratta di sostanze di origine naturale che migliorano la resistenza delle piante e le proteggono dai danni non parassitari. Come le **sostanze di base** sono **consentite in agricoltura biologica** e non occorre alcuna registrazione o *patentino* per la vendita o l'acquisto.

In questo caso la gamma si amplia con soluzioni che svolgono un'azione insetticida, come i **saponi molli** utili contro gli afidi, un target importante dei giardini italiani, insieme a cocciniglie e acari contro cui sono utili gli **oli vegetali**. Altri corroboranti sono la **polvere di roccia** che ha un effetto igroscopico quindi riduce l'umidità e lo sviluppo di funghi, il **bicarbonato di sodio**, il **gel di silice**, la **calce viva**, l'estratto integrale di castagno a base di **tannino**, l'**olio vegetale trattato con ozono** e l'estratto gliconico a base di **flavonoidi**.

È sempre bene precisare che non si tratta di "farmaci" ma di prodotti di origine naturale che potenziano le difese delle piante da attacchi biotici e abiotici. Quindi l'approccio è molto diverso rispetto a un insetticida

dal piretro da usare all'occorrenza ed eventualmente ripetendo l'azione dopo 7 giorni. Il sapone molle va applicato alla primissima comparsa degli insetti e il trattamento va ripetuto frequentemente e dopo ogni pioggia.

La dose e la modalità di applicazione, molto più ripetitiva rispetto agli agrofarmaci, giocano un ruolo fondamentale per il conseguimento dell'efficacia.

Attenzione ai momenti di transizione

Anzitutto vi informiamo che dal Ministero arrivano informazioni "terroristiche" in merito all'intenzione di effettuare controlli a *tappeto* nei punti vendita per verificare l'applicazione delle disposizioni di legge. È vero: lo dicono sempre e poi i controlli non sono così rigidi. Ma non dite che la stampa non ha avvisato!

Anche se lo scopo del Decreto è la promozione della sostenibilità per il raggiungimento di un pianeta più pulito e felice, il divieto di vendere prodotti iper-registrati, studiati e analizzati da decenni, per sostituirli con sostanze che non richiedono registrazioni, **apre al rischio di speculazioni** con prodotti di dubbia provenienza. È sufficiente dare un'occhiata all'offerta online per trovare prodotti a dir poco bizzarri. Se un cane ingerisce un agrofarmaco, abbiamo un bugiardino che permette al veterinario di intervenire con cognizione di causa, con un corroborante no. Uno dei compiti del commercio è anche la tutela della salute pubblica e la selezione di prodotti di sicura provenienza: **mai come in questa fase vale la pena di affidarsi ai fornitori e ai brand storici, se volete sapere cosa state versando nell'orto dei vostri clienti più fedeli.**

Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: sfruttiamo questo **neo rinascimento** del giardinaggio italiano, che ha spinto molte famiglie e tanti giovani ad avvicinarsi per la prima volta alla coltivazione, grazie anche alla pandemia, per creare un mercato più ecologico e sostenibile per il futuro. Non tutti gli agrofarmaci sono scomparsi e le industrie stanno lavorando sia per lanciare nuovi prodotti all'inizio del 2023 sia per convincere il Ministero a rivedere in modo più realistico alcuni "nervi" dell'impianto normativo che rimangono "scoperti".